Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 108 del 27 aprile 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 27 aprile 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 885-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **154**.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale operaio addetto alle stalle del consorzio agrario provinciale di Torino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **155**.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli della provincia di Venezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **156**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Trento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **157**.

Norme sul trattamento economico e normativo per i viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **158**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla vendita e dei lavoratori porta-pane dipendenti dalle imprese di panificazione e dalle imprese di rivendita di pane delle provincie di Brescia e Padova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **159**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'industria del picchettaggio e coloritura delle navi in Trieste.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **160**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti rivendite di pane e pasta della provincia di Trento.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 154.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale operaio addetto alle stalle del Consorzio agrario provinciale di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 27 febbraio 1959 per i dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali;

Visto l'accordo collettivo 25 settembre 1959, per il personale operaio addetto alle stalle del Consorzio Agrario Provinciale di Torino, stipulato tra il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari Provinciali e il Sindacato Nazionale Lavoratori Consorzi Agrari Provinciali;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 96 del 18 luglio 1960, dell'accordo collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo 25 settembre 1959, relativo al personale operaio addetto alle stalle del Consorzio Agrario Provinciale di Torino, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo medesimo, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale operaio addetto alle stalle del Consorzio Agrario Provinciale di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1962
Atti del Governo, registro n. 145, *foglio n.* 2. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 25 SETTEMBRE 1959 PER IL PERSONALE OPERAIO ADDETTO ALLE STALLE DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TORINO

Il 25 settembre 1959, in Roma;

tra

il COMITATO NAZIONALE SINDACALE DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal suo Presidente Gr. Uff. *Antonio Aghemo*

e

il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI, rappresentato dal suo Segretario Generale rag. *Luigi Stracchi;*

si è concordato quanto appresso.

In relazione a quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 33 del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari Provinciali del 27 febbraio 1959, al personale operaio addetto alle stalle del Consorzio Agrario Provinciale di Torino viene applicato integralmente il contratto collettivo provinciale di lavoro per i salariati fissi ed i garzoni di campagna della provincia di Torino, stipulato il 28 maggio 1955 dalle Organizzazioni sindacali di categoria, e le sue successive eventuali modifiche.

Il presente accordo ha la stessa decorrenza, applicabilità e durata del Contratto collettivo di lavoro del 27 febbraio 1959, e ne segue in tutto le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 155.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli della provincia di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per il personale dipendente dalle aziende commerciali;

Visto, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 29 agosto 1959, per il personale dipendente dalle aziende commerciali esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, stipulato tra l'Associazione Commercianti all'Ingrosso di Prodotti Ortofrutticoli ed Agrumari e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Ausiliari Turismo - C.G.I.L. , l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro - U.I.L. -, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Venezia, in data 20 novembre 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 29 agosto 1959, relativo al personale dipendente dalle aziende commerciali esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, della provincia di Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 109. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 AGOSTO 1959 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

L'anno 1959 addì 29 del mese di agosto in Venezia, presso la sede dell'Unione commercianti ed esercenti

tra

l'Associazione Commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed agrumari rappresentata dal suo Presidente dott. *Panfilo Morroni*, assistito dai signori *Bondnà Giancarlo* e *Venturini Guglielmo*, con la partecipazione del cav. *Oscar Lepscky* e cav. *Guido Gobbo*, rispettivamente Direttore e Segretario sindacale dell'Unione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Venezia

e

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Ausiliari Turismo (C.G.I.L. - F.I.L.C.A.T.) rappresentata dal Segretario sig. *Rosa Giovanni* assistito da *Penzo Aldo*;

la C.I.S.L. - Unione Provincia di Venezia, rappresentata dal sig. *Cescato Alessandro*, assistito da *Dordit Ennio*;

la Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal dottor *Francesco Emiliani*, assistito da *Ducolin Arrigo*;

la C.I.S.N.A.L. - rappresentata dal sig. *Garofalo Raffaele*, assistito da *Gavagnin Gianni*,

si è stipulato il presente Contratto collettivo provinciale, integrativo del Contratto nazionale del 28 giugno 1958, da valere per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di frutta e verdura di Venezia e Provincia.

Art. 1.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

a) le paghe conglobate (comprensive dell'indennità di caropane) per il personale dipendente di ogni età e sesso rimangono così fissate:

CATEGORIE E RAGGRUPPAMENTI

		Uomini	Donne
Categoria A			
Raggruppamento A/1:			
Personale con funzioni di carattere direttivo	L.	87.000	79.300
Raggruppamento A/2:			
Capo di servizio tecnico od amministrativo, capo ufficio vendite o acquisti	»	76.000	69.300
Categoria B			
Raggruppamento B/1:			
Capo ufficio, capo contabile, gerente o gestore di negozio	L.	63.000	57.000
Raggruppamento B/2:			
Contabile e corrispondente di concetto	»	57.250	52.000
Categoria C			
Raggruppamento C/1:			
Contabile d'ordine, cassiere comune, commesso di vendita	»	47.750	43.500
Raggruppamento C/2:			
Aiuto contabile, stenodattilografo, magazziniere anche con funzioni di vendita	»	43.550	39.200
Raggruppamento C/3:			
Aiuto magazziniere od altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie	»	43.100	39.100
Raggruppamento C/4:			
Dattilografo, scritturale, archivista, addetto al centralino telefonico	»	43.000	38.700
Categoria D			
Raggruppamento D/1:			
Conducente di autotreno	»	45.500	41.500
Raggruppamento D/2:			
Aiuto commesso, personale di fatica con funzioni di marchista o di caposquadra, imballatore, stivatore, impaccatore, autista, conducente di motofurgoncino e di motobarca	»	43.550	39.500
Raggruppamento D/3:			
Fattorino, custode, guardiano notturno, guardiano di deposito, barcaiolo	»	42.500	38.750
Raggruppamento D/4:			
Personale di fatica e addetto alla pulizia	»	42.250	38.500

PERSONALE DI ETA' INFERIORE AI 20 ANNI

		Uomini	Donne
dai 18 ai 20 anni	L.	36.500	32.850
dai 16 ai 18 anni	»	27 150	24.500
dai 14 ai 16 anni	»	18.500	16.750

b) in aggiunta alle paghe di cui sopra a tutti i lavoratori è dovuta (*conteggiata a parte*) l'indennità di contingenza, risultante dalla data 1° maggio 1959 ed eventuali successive modificazioni;

c) per i Comuni della provincia, escluso il capoluogo, i minimi di cui sopra sono riducibili del 5% (cinque per cento).

Art. 2.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti, con la stipulazione del presente contratto, hanno inteso di fissare dei minimi e non di ridurre il trattamento eventualmente superiore per cui vigono le norme di cui all'art. 54 del regio decreto-legge 1° gennaio 1926, n. 1130.

Art. 3.

MISSIONI, TRASFERIMENTI, TRASFERTE

In relazione agli articoli 57 e 60 del Contratto collettivo nazionale, si stabilisce che la diaria da corrispondere al personale in caso di missione temporanea fuori della propria residenza, oppure di trasferimento, resta fissata nella misura del doppio della paga globale di fatto percepita normalmente dal lavoratore.

Per le brevi trasferte, fuori dalla cinta daziaria, che comportano il consumo dei pasti al mezzogiorno, fuori sede, è dovuto un rimborso a piè di lista con un minimo comunque garantito di L. 500.

Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarro ed autotreni comandati a prestare servizio extra urbano, oltre la normale retribuzione giornaliera è dovuta un'indennità di trasferta nella misura di L. 1000 per un'assenza da 6 a 12 ore, di L. 1400 per un'assenza da 12 a 18 ore, di L. 1800 per un'assenza da 18 a 24 ore.

Art. 4.

LAVORO DISCONTINUO

Per il personale addetto al lavoro discontinuo, di cui al regio decreto-legge 6 dicembre 1923, n. 2657, e con riferimento all'art. 35 del Contratto collettivo nazionale, si precisa che la durata normale del lavoro è di dieci ore giornaliere e 60 settimanali.

Art. 5.

PERSONALE CON PROVVIGIONI OD A COTTIMO

In relazione agli articoli 83 e 84 del Contratto collettivo nazionale, si stabilisce che al personale addetto alla vendita retribuito in tutto o in parte a provvigione od a cottimo, dovrà essere assicurata una media mensile che, riferita al periodo di un anno, non sia inferiore al 5 per cento del minimo di stipendio stabilito nel presente contratto.

Art. 6.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

In aggiunta alle festività infrasettimanali previste dall'art. 41 del Contratto collettivo nazionale considerato che il Patrono della città coincide con una festività nazionale, le parti stipulanti hanno convenuto che la festività di S. Marco venga sostituita con la solennità della Madonna della Salute (21 novembre) che sarà considerata festiva a tutti gli effetti contrattuali.

Art. 7.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° agosto 1959 ed avrà la durata di un anno, intendendosi tacitamente prorogato di anno in anno dalla scadenza, salvo disdetta da una delle parti contraenti, che dovrà essere data nei termini di legge.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 156.

Norme sul trattamento economico e normativo dei viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale 29 aprile 1957 per l'applicazione della scala mobile al settore del commercio;

Visti gli accordi collettivi 20 settembre 1956, 21 aprile 1959 e 1 agosto 1960, per i viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle aziende commerciali della provincia di Trento, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Trento, in data 24 febbraio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati gli accordi collettivi 20 settembre 1956, 21 aprile 1959 e 1 agosto 1960, relativi ai viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle aziende commerciali della provincia di Trento, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Trento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 111. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 20 SETTEMBRE 1956 PER I VIAGGIATORI E PIAZZISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Addì 20 settembre 1956, in Trento,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI rappresentata dai signori *Masè Angelo, Ziglio Pietro, Nicolodi Benedetto, Pedrolli Aldo*, assistiti dal dott. *Ivo Perini* e dal signor *Mario Recanati*;

e

i sigg. *Zanella Ettore, Pisoni Mario, Mosna Bruno*, assistiti dal rag. *Franco Cori* per la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI ED AFFINI (C.I.S.L.)

e

dal sig. *Carlo Golser* per la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO (C.G.I.L.);

le parti, riconosciuta l'opportunità di procedere ad una revisione della disciplina economico-normativa che tuteli in forma precisa ed appropriata le caratteristiche particolari del raporto contrattuale dei Viaggiatori e Piazzisti; addivengono alla stipulazione del seguente accordo provinciale valevole per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da tutte le aziende commerciali della provincia di Trento:

Art. 1.

A datare dall'1 gennaio 1956 la retribuzione mensile da corrispondersi al personale con qualifica di Viaggiatore o Piazzista viene stabilita nella seguente misura:

		Senza autista dell'azienda		Con autista dell'azienda
1° anno	L.	45.500	L.	43.500
dal 2° al 3° anno compiuto	»	50.000	»	48.000
dal 4° all'8° anno compiuto	»	53.000	»	51.000
oltre l'8° anno	»	55.000	»	53.300

Per il personale al di sotto del 21° anno di età è in facoltà del datore di lavoro apportare una riduzione massima del 35% della retribuzione iniziale.

Per il personale femminile è prevista una riduzione del 15% rispetto al personale maschile di pari anzianità.

Art. 2.

In aggiunta alla predetta retribuzione detto personale avrà diritto alla indennità di caropane nella misura di L. 520 mensili, e a decorrere dall'1 aprile 1956; alle quote della indennità di contingenza da calcolarsi per ogni punto di variazione intervenuto successivamente a tale data, nella seguente misura:

uomo sup. 21 anni	L.	18,50	giornaliere
uomo inf. 21 anni	»	16 —	»
donna sup. 21 anni	»	16 —	»
donna inf. 21 anni	»	13,50	»

Art. 3.

Per le spese sostenute durante le trasferte, il personale avrà diritto al rimborso a piè di lista.

Art. 4.

Il compenso per il sabato pomeriggio lavorato verrà mantenuto e corrisposto a titolo di assegno *ad personam*, a tutti i viaggiatori e piazzisti che ne erano in godimento alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Detto compenso verrà anche conservato, in caso di passaggio da una ad un'altra azienda (che corrisponda ai propri dipendenti il compenso per il sabato pomeriggio) a quei viaggiatori e piazzisti che alla data di entrata in vigore al presente accordo prestano servizio presso una azienda dalla quale percepiscono detto compenso.

A tal fine, l'interessato che si trasferisce da una ad un'altra azienda dovrà farne richiesta scritta al nuovo datore di lavoro entro dieci giorni dall'assunzione. Trascorso tale termine, la richiesta, qualora il richiedente abbia diritto al compenso, avrà effetto dal giorno della presentazione della richiesta stessa e non dalla data di assunzione.

Art. 5.

Al personale cui si riferisce il presente accordo la azienda provvederà all'assicurazione dello stesso presso una Società di Assicurazioni fino alla concorrenza di un massimale di L. 8.000.000 sia in caso di morte che di invalidità permanente.

Art. 6.

Per l'anzianità di servizio maturata a datare dall'1 maggio 1945 presso la stessa azienda, il personale avrà diritto a cinque scatti triennali ognuno nella misura del 4% della retribuzione minima contrattuale.

Gli scatti decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

Gli aumenti di anzianità già maturati dovranno essere ricalcolati percentualmente sulle retribuzioni minime contrattuali in atto alle singole scadenze mensili.

Chiarimento a verbale.

Le parti si danno atto che per il personale che godesse del primo scatto di anzianità nella misura del 5% della sola paga base, lo scatto stesso resta consolidato nella predetta misura, mentre i successivi quattro scatti dovranno essere calcolati secondo il disposto dell'art. 6 sopra riportato.

Art. 7.

Per il trattamento di infortunio e di malattia valgono le norme stabilite per le Provincie redente dal regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146.

Tale trattamento prevede la corresponsione degli assegni nella misura e per i seguenti periodi di tempo:

superato il periodo di prova e fino a 5 anni di servizio compiuti:

mesi 1 a retribuzione intera;
mesi 2 a metà retribuzione;

da 5 a 10 anni di servizio compiuti:

mesi 2 a retribuzione intera;
mesi 4 a metà retribuzione;

oltre i 10 anni di servizio compiuti:

mesi 3 a retribuzione intera;
mesi 6 a metà retribuzione.

Le suddette prestazioni sono a carico del datore di lavoro in aggiunta a quanto corrisposto direttamente dalla Cassa Mutua Provinciale di Malattia.

Per i primi tre giorni di assenza per malattia — periodo di carenza — la retribuzione giornaliera è a completo carico del datore di lavoro.

Il lavoratore che si ammali dovrà darne comunicazione alla ditta, salvo il caso di giustificato impedimento, non oltre il giorno successivo a quello dell'inizio della assenza per malattia.

Il lavoratore dichiarato idoneo a riprendere servizio dall'Ente Assicuratore dovrà farlo entro 24 ore dalla accertata guarigione, salvo il caso di giustificato impedimento.

Ove il lavoratore non ottemperi a quanto sopra e la giustificazione del ritardo non sia sufficiente, egli sarà considerato dimissionario.

Art. 8.

Il termine di conservazione del posto, in caso di malattia o di infortunio, resta fissato in 180 giorni, fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti per il personale avente una anzianità superiore ai 10 anni di servizio compiuti, per i quali il periodo di conservazione del posto è fissato in giorni 270.

Art. 9.

Il personale avrà diritto ad un periodo annuale di ferie fissate nella seguente misura:

dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio . . . . gg. 12
dopo il compimento di due anni di servizio e fino a sei anni compiuti . . . . gg. 16
dopo il compimento di sei anni di servizio e fino a dieci anni compiuti . . . . gg. 20
dopo il compimento di dieci anni di servizio e fino a venti anni compiuti . . . . . gg. 25
dal ventesimo anno di servizio compiuto in poi . . . . gg. 30

Art. 10.

Per le festività nazionali e per il relativo trattamento, il presente accordo fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Le festività infrasettimanali sono le seguenti:

Capodanno - Epifania - S. Giuseppe - Lunedì di Pasqua - Ascensione - Corpus Domini - SS. Pietro e Paolo - Assunzione - Ognissanti - Immacolata Concezione - Natale - S. Stefano - Festa del S. Patrono.

Le ore di lavoro prestate nei suddetti giorni festivi dovranno essere retribuite come lavoro straordinario festivo.

Art. 11.

Il lavoro straordinario, quando il dipendente non è in viaggio, dovrà essere compensato con la seguente maggiorazione sulla retribuzione:

lavoro straordinario normale 20%
lavoro straordinario festivo 30%
lavoro straordinario notturno (fra le ore 22 e le ore 6) 50%

Art. 12.

Per la determinazione delle quote giornaliere ed orarie della retribuzione si applicherà il seguente conteggio:

retribuzione giornaliera: retribuzione mensile/26
retribuzione oraria: retribuzione mensile/208.

Art. 13.

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, le aziende dovranno corrispondere al personale un importo pari ad una mensilità di retribuzione in atto dovuta al lavoratore nel mese di novembre.

Al personale retribuito in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, la corresponsione dell'importo della gratifica natalizia dovrà essere effettuata sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o nel periodo di minor servizio prestato presso la ditta; detto importo non potrà in ogni caso essere inferiore a quello previsto dal comma precedente o inferiore alla retribuzione minima contrattuale prevista dall'art. 1 del presente accordo.

Art. 14.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le parti sono reciprocamente tenute all'obbligo del preavviso che si conviene nella seguente misura:

superato il periodo di prova e fino a 5 anni di servizio compiuto . . . . . . mesi 1

oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti . . . . giorni 45

oltre i 10 anni di servizio compiuti . mesi 2

I termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ogni mese.

Art. 15.

Il dipendente che abbia compiuto almeno un anno di ininterrotto servizio avrà diritto in caso di licenziamento da parte della ditta, sempre che non sussistano gli estremi del licenziamento in tronco, ad una indennità commisurata come segue:

per gli anni di servizio maturati fino al 20 aprile 1928: 15/30 della retribuzione mensile;

dal 21 aprile 1928 al 31 dicembre 1947: 25/30 della retribuzione mensile;

dall'1 gennaio 1948 in poi: 30/30 della retribuzione mensile.

Art. 16.

In caso di dimissioni, sarà corrisposto al dipendente dimissionario una indennità di anzianità commisurata come segue:

in caso di anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti e dopo il compimento del secondo anno di servizio presso l'azienda: il 50 % della indennità di licenziamento stabilita nell'art. 15 del presente accordo;

in caso di anzianità di servizio compresa fra il decimo e il quindicesimo anno compiuto: il 75% dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 15;

in caso di anzianità di servizio compresa fra il quindicesimo e il ventesimo anno compiuto: l'85% della indennità di licenziamento di cui all'art. 15;

nel caso di anzianità di servizio oltre il ventesimo anno compiuto: l'intera indennità di cui al citato art. 15.

Per i dipendenti che abbiano compiuto quindici anni di servizio e rispettivamente il sessantesimo od il cinquantacinquesimo anno di età (se donne), la percentuale di cui al terzo comma del presente articolo è elevata al cento per cento.

Art. 17.

Per quanto altro non previsto dal presente accordo le Organizzazioni stipulanti fanno riferimento — in quanto non contrastante — al Contratto Collettivo di lavoro 15 maggio 1928 per i Viaggiatori e Piazzisti dipendenti da aziende commerciali.

Tutte le condizioni di miglior favore godute individualmente dal personale vengono fatte salve ai sensi delle *norme* del Codice civile.

Art. 18.

Il presente accordo entrerà in vigore con effetto dall'1 gennaio 1956 e potrà essere disdettato da una delle parti in qualunque momento con preavviso scritto di almeno 15 giorni notificato a mezzo di lettera raccomandata.

Nel caso di disdetta continuerà ad avere efficacia ed a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza e fino a quando sia intervenuto un nuovo accordo che lo sostituisca.

Dichiarazione a verbale.

Con riferimento alla data di scadenza stabilito dal precedente art. 18, l'Associazione dei Commercianti propone una tregua salariale fino alla data del 31 dicembre 1957.

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori nel prendere atto della proposta, ritengono che la stessa debba intendersi collegata ad una situazione di normalità economica e salariale, osservando, che nel caso dovesse intervenire fra la data di scadenza indicata all'art. 18 e la data del 31 dicembre 1957 delle notevoli variazioni di retribuzione negli altri settori produttivi o quanto meno nel costo della vita, resta salva la facoltà da parte dei lavoratori di chiedere una revisione delle retribuzioni consona alla mutata situazione dei lavoratori interessati al presente accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 21 APRILE 1959 PER I VIAGGIATORI E PIAZZISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Addì 21 aprile 1959 in Trento

fra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI, rappresentata dal suo Direttore dott. *Ivo Perini* e dal sig. *Mario Recanatini*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI ED AFFINI (C.I.S.L.), rappresentata dal sig. *Lino Agostini* e dal sig. *Luchi Giuseppe*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO (C.G.I.L.), rappresentata dal sig. *Carlo Golser*,

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A datare dall'1 febbraio 1959 lo stipendio mensile da corrispondere al personale con qualifica di viaggiatore o piazzista viene stabilito nella seguente misura:

	Senza autista dell'azienda	Con autista dell'azienda
1° anno	L. 51.200	L. 49.100
dal 2° al 3° anno comp.	» 55.900	» 53.800
dal 4° all'8 anno comp.	» 59.100	» 57.000
oltre l'8° anno compiuto	» 61.200	» 59.400

Per il personale al di sotto del 21° anno di età è in facoltà del datore di lavoro apportare una riduzione nella misura massima del 35% sul solo stipendio.

Per il personale femminile è prevista una riduzione del 15% rispetto al personale maschile di pari anzianità.

Chiarimento a verbale.

Negli stipendi di cui sopra risultano conglobati l'ammontare dei punti della indennità di contingenza scattati a tutto il 30 aprile 1957, nonchè l'importo della indennità di caropane.

Art. 2.

In aggiunta al predetto stipendio, il personale avrà diritto alla indennità di contingenza da calcolarsi secondo le norme previste dall'Accordo Nazionale 29 aprile 1957 per l'applicazione della « scala mobile ».

Art. 3.

Il personale avrà diritto ad un periodo annuale di ferie fissato nella seguente misura:

dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio . . . . gg. 12

dopo il compimento di due anni di servizio e fino a sei anni compiuti . . . . . . gg. 16

dopo il compimento di sei anni di servizio fino a dieci anni compiuti . . . . . . gg. 20

dopo il compimento di dieci anni di servizio e fino a venti anni compiuti . . . . . gg. 25

dal ventesimo anno di servizio compiuto in poi . . . . gg. 30

Le festività nazionali ed infrasettimanali non sono computabili nelle ferie. Pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le festività nazionali o infrasettimanali eventualmente cadute nel periodo stesso.

Art. 4.

Nel caso di coincidenza di una delle festività nazionali ed infrasettimanali con una domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale giornaliera compreso ogni elemento accessorio.

Qualora la detta coincidenza cada nel corso dei periodi di ferie, sarà applicata, in luogo della norma precedente, la clausola contenuta nell'ultimo comma dell'art. 3.

Art. 5.

Restano in vigore gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dell'Accordo Provinciale 20 settembre 1956.

Chiarimento a verbale.

Le parti si danno atto che le clausole di carattere normativo (scatti di anzianità) dovranno essere adeguate all'interpretazione che le Organizzazioni Centrali daranno dell'art. 124 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 giugno 1958.

Art. 6.

La scadenza del presente accordo avrà luogo il 31 dicembre 1960 ove ne sia stata data disdetta da una delle parti contraenti, a mezzo lettera raccomandata, almeno un mese prima.

In caso diverso l'accordo s'intenderà rinnovato di anno in anno.

Le Associazioni dei Lavoratori si riservano di poter disdettare il presente accordo prima del 31 dicembre 1960, qualora prima di tale data venisse disdettato l'Accordo Provinciale per i Dipendenti delle Aziende Commerciali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1960 PER I VIAGGIATORI E PIAZZISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

In ordine al « chiarimento a verbale » di cui all'art. 5 dell'Accordo per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali della provincia di Trento — 21 aprile 1959, le parti stipulanti si danno atto che l'istituto degli scatti di anzianità si intende così disciplinato:

« Per l'anzianità di servizio maturata a datare dall'1 maggio 1945 presso la stessa azienda o gruppo aziendale — intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa azienda — il personale in servizio alla data del 30 settembre 1959 avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito e dalla età raggiunta, a cinque scatti triennali, ognuno della misura del quattro per cento della retribuzione minima contrattuale in vigore per la propria qualifica al momento della maturazione dei singoli scatti.

Per il personale assunto dall'1 ottobre 1959 la decorrenza dell'anzianità ai fini della maturazione dei cinque scatti triennali resta fissata al compimento del ventunesimo anno di età.

In caso di variazione dei minimi tabellari, alla fine di ogni anno gli scatti pregressi saranno rivalutati e i relativi importi saranno corrisposti a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo.

Gli aumenti relativi agli scatti non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

Trento, 1° agosto 1960

p. L'Associazione dei Commercianti
Mario Recanatini

p. La Federazione Provinciale Sindacati Addetti Comm. ed Affini C.I.S.L.
Luchi Giuseppe

p. La Federazione Provinciale Sindacati Lavoratori Commercio C.G.I.L.
Golser Carlo

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 157.

Norme sul trattamento economico e normativo per i viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 29 aprile 1957, e relativa tabella, per l'applicazione della scala mobile al settore del commercio;

Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 15 giugno 1960, relativo ai viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali, stipulato tra l'Unione Provinciale Commercianti e il Sindacato Milanese Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti; e, in pari data separatamente tra l'Unione Provinciale Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio e Affini - C.I.S.L. - e la Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 36 della provincia di Milano, in data 17 maggio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 15 giugno 1960, per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 110. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 15 GIUGNO 1960, PER I VIAGGIATORI E PIAZZISTI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI MILANO

L'anno millenovecentosessanta il giorno 15 del mese di giugno presso la sede dell'Unione Commercianti della Provincia di Milano

tra

l'UNIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI MILANO, rappresentata dal suo Presidente on. *Edoardo Origlia* assistito dal dott. *Giuseppe Orlando* e dal dott. *Renato Di Salle*

e

il SINDACATO MILANESE AGENTI, RAPPRESENTANTI, VIAGGIATORI E PIAZZISTI rappresentato dal segretario responsabile sig. *Pratesi Alberto*, dal sig. *Raimondi Vittorio* e dalla sig.na *Bice Vitta*.

L'anno millenovecentosessanta il giorno 15 del mese di giugno presso la sede dell'Unione Commercianti della Provincia di Milano

tra

l'UNIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI MILANO, rappresentata dal suo Presidente on. *Edoardo Origlia* assistito dal dott. *Giuseppe Orlando* e dal dott. *Renato Di Salle*

e

l'UNIONE ITALIANA DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI (Aderente alla U.I.L.) rappresentata dal sig. *Adolfo Di Marino*.

L'anno millenovecentosessanta il giorno 15 del mese di giugno presso la sede dell'Unione Commercianti della Provincia di Milano

tra

l'UNIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI MILANO, rappresentata dal suo Presidente on. *Edoardo Origlia* assistito dal dott. *Giuseppe Orlando* e dal dott. *Renato Di Salle*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO E AFFINI (aderente alla C.I.S.L.) rappresentata dal sig. *Emilio Ronchi*

in seguito alla stipulazione dell'Accordo Economico Integrativo Provinciale per i dipendenti da aziende commerciali della Provincia di Milano 15 giugno 1960, si è provveduto ad allineare le retribuzioni dei viaggiatori e piazzisti ai nuovi minimi di cui al predetto Accordo, e precisamente:

Art. 1.

MINIMO GARANTITO DI RETRIBUZIONE

Viaggiatori	L. 76.633
Piazzisti dall'inizio fino a tutto l'8° anno di anzianità professionale	» 54.797
Piazzisti oltre l'8° anno di anzianità professionale	» 76.633

Art. 2.

MODALITÀ DI RETRIBUZIONE

Agli effetti del computo della retribuzione della categoria in esame resta sempre invariata la procedura in atto (rif. art. 29 Contratto nazionale di lavoro viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali 15 maggio 1928 e art. 1 Accordo Economico integrativo per gli addetti al commercio della Provincia di Milano 15 giugno 1960), che di seguito si trascrive:

« Il trattamento economico del personale retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili, ecc., non potrà essere inferiore, con conguaglio annuale, alla retribuzione fissata con il presente accordo ed all'importo dei punti della scala mobile scattati successivamente alla data del 30 aprile 1957 previsti per il personale di uguale qualifica a retribuzione fissa ».

Il presente Accordo entra in vigore con il 1° gennaio 1961.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 158.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla vendita e dei lavoratori porta-pane dipendenti dalle imprese di panificazione e dalle imprese di rivendita di pane delle provincie di Brescia e Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 29 aprile 1957, per l'applicazione della scala mobile al settore del commercio;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per i lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali;

Visti, per la provincia di Brescia:

l'accordo collettivo 28 giugno 1950, per i lavoratori porta-pane, stipulato tra il Sindacato Provinciale e la Camera del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacati dei Lavoratori - C.I.S.L. -;

l'accordo collettivo 13 maggio 1952, per il personale addetto alla vendita nelle fornerie e rivendite di pane, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori Alimentazione - C.G.I.L. -;

Visto, per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 20 settembre 1956, per il personale di banco ed i fattorini portapane dipendenti da aziende di panificazione e rivendite di pane, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti — Gruppo Provinciale Panificatori — e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Brescia, in data 30 luglio 1960 e n. 3 della provincia di Padova, in data 30 dicembre 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo 28 giugno 1950, relativo ai lavoratori porta-pane, l'accordo collettivo 13 maggio 1952, relativo al personale addetto alla vendita nelle fornerie e rivendite di pane;

per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 20 settembre 1956, per il personale di banco ed i fattorini portapane dipendenti da aziende di panificazione e rivendite di pane;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le rivendite di pane non annesse ai forni, con quelle concernenti la disciplina nazionale di categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla vendita e dei lavoratori portapane, dipendenti dalle imprese di panificazione e dalle imprese rivendita di pane delle provincie di Brescia e Padova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 112. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 28 GIUGNO 1950 PER I LAVORATORI PORTA-PANE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Presso la Sede del SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI le parti contraenti, e cioè lo stesso Sindacato rappresentato dal suo Presidente sig. *Benvenuto Tedoldi*, assistito dai signori *Zilioli* e *Franzoni*, la CAMERA DEL LAVORO rappresentata dal sig. *Carlo Fiammetti* e l'UNIONE SINDACATI DEI LAVORATORI rappresentata dal sig. *Dino Maccri*, in data 28 giugno 1950 è stato stipulato il seguente accordo.

1. A far data dall'1 luglio 1950 le paghe dei lavoratori adibiti al trasporto del pane fuori dell'azienda (porta-pane) sono stabilite come segue:

dai 14 ai 16 anni	L. 1.000 al mese
dai 16 ai 17 anni	» 2.500 al mese
dai 17 ai 18 anni	» 5.000 al mese
dai 18 ai 20 anni	» 8.000 al mese
oltre i 20 anni	» 10.000 al mese

2. A tali retribuzioni va aggiunta l'indennità di contingenza a seconda dell'età come dalle norme in vigore nel settore commercio e l'indennità di caro-pane come per Legge.

3. I lavoratori porta-pane potranno essere adibiti ai lavori del negozio ma non potranno in alcun modo prendere parte alla produzione del pane.

4. La retribuzione di cui sopra si intende per un orario di lavoro di 54 ore settimanali.

5. Per tutta l'altra parte normativa si fa provvisoriamente riferimento a quanto stabilito nel contratto Nazionale Generale del Commercio (festività infrasettimanali e nazionali - congedo matrimoniale - ferie- gratifica natalizia - ore straordinarie - ecc.) e ciò fino a che non sia diversamente stabilito in Sede nazionale competente.

Le eventuali specifiche disposizioni di carattere normativo nazionale stipulate sostituiranno quelle previste dal presente accordo anche se eventualmente meno favorevoli ai dipendenti.

6. Il presente contratto ha la durata di un anno e si intenderà rinnovato per uguale periodo se non disdettato dalle parti almeno un mese prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 13 MAGGIO 1952 PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VENDITA NELLE FORNERIE E RIVENDITE DI PANE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Il giorno 13 maggio 1952 alle ore 16 presso la sede del SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI DI BRESCIA e con la partecipazione dei signori *Benvenuto Tedoldi* e *Franco Franzoni*, in rappresentanza del Sindacato stesso, del signor *Dino Macri*, in rappresentanza della FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO (C.I.S.L.) e del signor *Carlo Fiammetti*, in rappresentanza della FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI ALIMENTAZIONE (C.G.I.L.), è stato stipulato il seguente accordo provinciale per il personale addetto alla vendita nelle fornerie e rivendite di pane.

Art. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1952 la retribuzione del personale femminile addetto alla vendita nelle fornerie e rivendite pane è fissato come segue:

		Mensili
commesse di età superiore ai 21 anni	L.	9.000
commesse o aiuto commesse fra i 18 ed i 21 anni	»	8.000
aiuto commesse fra i 16 ed i 18 anni	»	7.000
aiuto commesse inferiori ai 16 anni	»	4.000

Le suddette retribuzioni base valgono per la città e la provincia.

Art. 2.

Con pari decorrenza la contingenza è adeguata a quella vigente per il settore del commercio e subirà d'ora in avanti le stesse variazioni disposte e concordate per tale settore.

Art. 3.

Superato il 21° anno di età la dipendente, sia ai fini del presente accordo che ai fini normativi, sarà sempre considerata con la qualifica di commessa.

Nell'età fra i 18 ed i 21 anni sarà considerata, ai fini normativi, con la qualifica di commessa od aiuto commessa con gli stessi criteri disposti dal contratto nazionale del settore commercio.

Art. 4.

Per la qualifica di gerente di negozio, valutata con i criteri del Contratto Nazionale del Commercio, la retribuzione ed ogni altra norma saranno regolate secondo il detto C.N.L. del 23 ottobre 1950.

Art. 5.

Le retribuzioni di cui all'art. 1 del presente accordo si intendono per un lavoro settimanale di ore 54, rimanendo confermato l'obbligo del riposo compensativo.

Il lavoro svolto nella mattinata delle domeniche in cui è autorizzata la vendita del pane non è da considerarsi festivo.

Art. 6.

Ai fini della determinazione della paga oraria, che potrà essere applicata unicamente per prestazioni inferiori alle ore 40 settimanali, le sopradette paghe mensili, con la relativa contingenza, andranno divise per 200.

Art. 7.

Per tutte le altre norme non contemplate nel presente accordo, valgono le disposizioni del C.N.L. per i dipendenti da aziende commerciali del 23 ottobre 1950, ad eccezione dell'art. 66 lettera C.

Nel caso però che la Federazione Italiana Panificatori stipulasse in sede nazionale un contratto normativo per il personale addetto alla vendita nelle fornerie, le norme dello stesso si renderanno immediatamente operanti anche in deroga al presente accordo od al Contratto del commercio su menzionato.

Art. 8.

Il presente accordo ha durata indeterminata ma potrà essere disdettato da ognuna delle parti con un mese di preavviso.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 SETTEMBRE 1956 PER IL PERSONALE DI BANCO ED I FATTORINI-PORTAPANE DIPENDENTI DA AZIENDE DI PANIFICAZIONE E RIVENDITE PANE DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Il giorno 20 settembre 1956 in Padova,

tra

l'Associazione dei Commercianti della Provincia di Padova - Gruppo Provinciale Panificatori, rappresentato dal suo presidente sig. *Umberto degli Agostini*, assistito dal capo Ufficio Rapporti di Lavoro della Associazione, dott. *Elio Borsetto*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Padova - Sindacato Commercio, rappresentato dal segretario provinciale del Sindacato medesimo sig. *Egidio Lorenzoni*, assistito dal capo Lega Panettieri signor *Norenio Calegari*;

Visto il C.C.L. per i dipendenti dalle rivendite di pane e paste alimentari 1° settembre 1942, n. 2823, di cui al presente accordo è integrativo,

si conviene di fissare negli importi di cui alla tabella seguente i minimi globali di retribuzione, comprensivi dell'indennità di contingenza, per il personale di banco e fattorini portapane dipendenti da panifici e panetterie della provincia di Padova.

Aiuto commesse:

da 14 a 16 anni di età . . .	L.	6.500	mensili
da 16 a 18 anni di età . . .	»	10.500	»
da 18 a 20 anni di età . . .	»	12.500	»
da 20 a 21 anni di età . . .	»	15.500	»
oltre i 21 anni di età . . .	»	21.500	»

Fattorini portapane:

da 14 a 16 anni di età . . .	L.	1.700	sett/li
da 16 a 17 anni di età . . .	»	2.100	»
da 17 a 18 anni di età . . .	»	2.700	»
da 18 a 19 anni di età . . .	»	3.400	»
da 19 a 20 anni di età . . .	»	3.700	»
da 20 a 21 anni di età . . .	»	4.300	»
oltre i 21 anni di età . . .	»	6.100	»

Alle retribuzioni di cui sopra andrà aggiunta l'indennità di caropane nella misura fissa di L. 20 giornaliere.

Il presente accordo salariale avrà decorrenza dal periodo di paga in corso alla data della sua sottoscrizione e pertanto dal 1° settembre 1956 per le aiuto-commesse e dal 17 settembre 1956 per i fattorini-portapane: il presente accordo ha la durata di un anno e si rinnoverà tacitamente per egual periodo ove non venga disdettato almeno tre mesi prima della fine o delle successive scadenze.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **159**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'industria del picchettaggio e coloritura delle navi in Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti;

Visti gli accordi collettivi nazionali 16 marzo 1956 e 23 ottobre 1959 sull'aumento delle retribuzioni per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1960 per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti;

Visto il contratto collettivo di lavoro 20 luglio 1950, per i dipendenti dalle aziende esercenti la industria del picchettaggio e coloritura delle navi in Trieste, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, la Confederazione dei Sindacati Unici del T.L.T.;

Visto l'accordo collettivo 26 novembre 1954, per i dipendenti dalle aziende di cui al contratto collettivo che precede, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, la Confederazione del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 di Trieste, in data 28 maggio 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo di lavoro 20 luglio 1950 e l'accordo collettivo 26 novembre 1954, relativi ai dipendenti dalle aziende esercenti la industria del picchettaggio e coloritura delle navi in Trieste, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la industria del picchettaggio e coloritura delle navi in Trieste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 113. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 20 LUGLIO 1950 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DEL PICCHETTAGGIO E COLORITURA DELLE NAVI IN TRIESTE

L'anno 1950, il giorno 20 del mese di luglio, in Trieste

tra

l'Associazione degli Industriali di Trieste, rappresentata dal suo presidente dott. *Dario Doria* e dal signor *Mario Piazza*, assistiti dal direttore dell'Associazione dott. *Fabio Albanese*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Trieste, rappresentata dal suo segretario dott. *Livio Novelli* e dal signor *Paolo Rossetti*

e

la Confederazione dei Sindacati Unici del T.L.T., rappresentata dai signori *Giuseppe Muslin* ed *Enrico Benvenuti*

è stato stipulato il presente contratto salariale per i dipendenti di tutte le aziende rappresentate dall'Associazione degli Industriali, esercenti l'industria del picchettaggio e coloritura delle navi in Trieste.

Art. 1.

QUALIFICHE E TABELLE SALARIALI

Operai picchettini . . . . L. 54.75 orarie

Art. 2.

MAGGIORAZIONE PER LAVORI SPECIALI

Per lavori da eseguire in caldaie e in cisterne, casse e depositi contenenti nafta, come pure per lavori da eseguire nei carter delle sentine di macchina e caldaia, e per lavori di pitturazione con soluzione di minio in ambienti chiusi (doppi fondi, intercapedini, gavoni) la paga base verrà maggiorata del 35 %.

Per lavori da eseguirsi sotto il paiolo di macchina e caldaia, ditta e operai si metteranno d'accordo di volta in volta circa la spettanza o meno della maggiorazione per lavori speciali.

Per lavori da eseguire ad altezze superiori ai 5 metri la paga base verrà maggiorata del 30 %.

Per lavori da esegnirsi con l'ausilio di macchinette pneumatiche o elettriche, il lavoratore percepirà un compenso pari a 2 ore di retribuzione per giornata lavorativa.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO E LAVORO STRAORDINARIO

L'orario normale di lavoro per gli operai picchettini è di 48 ore settimanali e di 8 ore giornaliere.

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello prestato oltre l'orario normale giornaliero sarà retribuito con la paga base oraria e con l'indennità di contingenza (e con eventuali altri elementi di cui i singoli accordi generali stipulati per tutta la categoria della industria) maggiorate dalle seguenti percentuali:

per le prime due ore straordinarie . . . . 20 %
per la terza e la quarta ora . . . . . . 30 %
per il lavoro notturno (dopo 12 ore dall'inizio del turno del mattino) . . . . . . 50 %

Il lavoro nei giorni festivi sarà compensato con le seguenti maggiorazioni:

per le prime otto ore . . . . 40 %
per le ulteriori . . . . 55 %
festivo notturno (dopo 12 ore) . . . . . 75 %

Per il caso delle ore di lavoro straordinario che si svolgono in ore notturne o in giorni festivi, e di ore straordinarie eseguite da operai che hanno lavorato la notte, verrà applicata la sola percentuale di aumento fissata per lavoro straordinario, o solo quella per lavoro notturno o festivo, scegliendo fra le tre la maggiore.

Art. 4.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Il personale di cui al presente accordo ha diritto altresì all'indennità di contingenza nelle forme e nella misura stabilite dall'accordo generale per la corresponsione dell'indennità di contingenza ai lavoratori della industria.

Art. 5.

MINORI

Gli operai di età inferiore ai 20 anni non soggetti all'apprendistato ricevono:

a) fino al 16° anno di età il 60 %;
b) fino al 20° anno di età l'80 %

della paga base degli operai adulti.

Art. 6.

COTTIMI

Le tariffe di cottimo dovranno venir determinate in modo che all'operaio laborioso e di normale capacità lavorativa sia garantito un guadagno minimo oltre alla paga base del 20 %.

Le gratifiche ed i premi potranno subire aumenti e diminuzioni in rapporto al rendimento ed al merito.

Art. 7.

PAGAMENTO DELLE FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ GENERALI E INFRASETTIMANALI

Per il pagamento delle ferie, gratifica natalizia, festività generali e infrasettimanali, le aziende corrisponderanno complessivamente la percentuale del 19 % sulla retribuzione globale di fatto degli operai dipendenti per le ore effettivamente lavorate.

Per i cottimisti il computo verrà effettuato sulla base del guadagno di cottimo realizzato nel corrispondente periodo di paga.

Non sono compresi nella retribuzione di fatto le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo, le indennità di mensa, lavori speciali, trasferte, premi e simili eventualmente dovuti.

La suindicata percentuale sarà corrisposta anche in caso di assenza dal lavoro dell'operaio per malattia, infortunio o per sospensione di lavoro non dovuta a causa di forza maggiore nei limiti della continuazione del rapporto di lavoro in ragione dell'11,75 % per malattia e 10,95 % per infortuni.

In tali casi la percentuale sarà calcolata sulla base dell'orario giornaliero o settimanale, in atto nel periodo in cui si verifica l'assenza o la sospensione e sulla base del minimo contrattuale, della contingenza od analoghe quote integrative contrattuali.

La percentuale suddetta sarà accantonata presso la Ditta alla fine di ogni periodo di paga e versata all'operio al momento della cessazione del rapporto di lavoro o, perdurando il rapporto di lavoro, insieme al salario corrisposto nel periodo di paga precedente a Natale.

Tale percentuale non potrà venir inclusa e conglobata nelle tariffe di cottimo.

Art. 8.

INDENNITÀ DI VITTO PER LAVORI FUORI ZONA

All'operaio inviato al lavoro fuori della cinta daziaria la Ditta corrisponderà un'indennità di vitto di L. 200 giornaliere per pasto.

Tale indennità subirà proporzionalmente le eventuali variazioni dell'attuale indennità di contingenza.

Art. 9.

SITUAZIONE DI FATTO

Le parti sono d'accordo che esse hanno inteso fissare dei minimi di paga e di non stabilire diminuzioni delle paghe corrisposte agli operai che percepiscono paghe superiori rimanendo così salvaguardate per gli operai in servizio le migliori condizioni di fatto.

Art. 10.

PERIODO DI PROVA, PREAVVISO DI LICENZIAMENTO, INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Riconosciuto il carattere speciale e saltuario delle prestazioni, resta espressamente stabilito che nessun trattamento di prova, di preavviso, di licenziamento, di servizio militare, di richiamo alle armi e di malattia spetta ai lavoratori ai quali il presente contratto si riferisce.

Infatti nella determinazione dei minimi salariali è stato tenuto conto del mancato trattamento per gli istituti anzidetti.

Art. 11.

RIFERIMENTO A CONTRATTI

Per quanto non contemplato nel presente contratto le parti contraenti si richiamano al contratto collettivo di lavoro per le imprese esercenti il picchettaggio e la coloritura delle navi per la provincia di Trieste del 23 ottobre 1937 e al contratto generale per l'industria del 4 luglio 1947 e successive disposizioni.

Art. 12.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto entra in vigore il 20 febbraio 1950 ed avrà la durata fino al 31 dicembre successivo.

Successivamente resterà in vigore fino a che verrà sostituito da altro contratto che regoli la stessa materia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 26 NOVEMBRE 1954 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DEL PICCHETTAGGIO E COLORITURA DELLE NAVI IN TRIESTE

L'anno 1954, addì 26 novembre, in Trieste

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Trieste, rappresentata dal suo presidente dott. *Dario Doria*, con la partecipazione del sig. *Mario Piazza*, assistito dal dott. *Fabio Albanese*, direttore della predetta Associazione

e

la Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal suo segretario dott. *Livio Novelli* e dal signor *Paolo Rossetti*

e

la Confederazione del Lavoro, rappresentata dal signor *Giuseppe Muslin*

in applicazione dell'accordo nazionale 12 giugno 1954 e dell'accordo integrativo 28 luglio in materia di conglobamento, viene concordato quanto segue:

Art. 1.

A partire dal 15 novembre 1954 il minimo salariale dell'operaio picchettino, di cui all'art. 1 dell'accordo di categoria 20 luglio 1950, viene sostituito dal minimo di L. 166,50 orarie.

Al minimo di cui sopra si aggiunge l'indennità di contingenza del manovale specializzato secondo le norme generali relative a questo istituto, alle quali il presente accordo si richiama.

Art. 2.

A partire dalla stessa data le percentuali contenute nel contratto salariale 20 luglio 1950, riferite alla vecchia paga base, vengono riproporzionate, per l'applicazione sul nuovo minimo, come segue:

1) il 35 % di cui all'art. 2 — maggiorazione per lavori speciali — 1° capoverso, viene sostituito dal 13% ;

2) il 30% di cui all'art. 2, 3° capoverso, viene sostituito dal 12% ;

3) il minimo di cottimo del 20 % di cui all'art. 6, viene sostituito dall'8 %.

Art. 3.

Gli operai di età inferiore ai 20 anni, di cui all'art. 5 dell'Accordo 20 luglio 1950, ricevono uguale trattamento salariale degli operai di età superiore ai 20 anni.

Si conviene che gli operai di età inferiore ai 18 anni non devono essere adibiti a lavori speciali di cui all'articolo 2 del citato Accordo 20 luglio 1950.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. **160**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti rivendite di pane e pasta della provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 29 aprile 1957, per l'applicazione della scala mobile al settore del commercio;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per i lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali;

Visto, per la provincia di Trento, l'accordo collettivo 23 giugno 1959, per il personale dipendente dalle rivendite di pane e pasta, stipulato tra l'Associazione dei Panificatori e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio C.G.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Trento, in data 24 febbraio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Trento, l'accordo collettivo 23 giugno 1959, relativo al personale dipendente dalle rivendite di pane e pasta, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le rivendite non annesse ai forni, con quelle concernenti la disciplina nazionale di categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti rivendite di pane e pasta della provincia di Trento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 114. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 23 GIUGNO 1959 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA RIVENDITE DI PANE E PASTA DELLA PROVINCIA DI TRENTO

In data 23 giugno 1959 in Trento

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI PANIFICATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO, rappresentata dai signori rag. *Guido Paternoster, Giulio Sosi, Giuseppe Gentilini,* assistiti dal signor *Mario Recanatini;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI ED AFFINI - C.I.S.L., rappresentata dal signor *Giuseppe Luchi;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO - C.G.I.L., rappresentata dal signor *Carlo Golser;*

riconosciuta la necessità di definire il trattamento economico nei confronti del personale dipendente dalle rivendite di pane, pasta e affini;

in armonia a quanto previsto al punto del 3 del « Chiarimento a verbale » successivo all'art. 1 dell'Accordo Integrativo Provinciale 13 marzo 1959, si è proceduto alla determinazione delle retribuzioni dovute al personale addetto alle rivendite di pane e pasta, siano esse di proprietà o meno dei Panificatori della Provincia di Trento, a decorrere dal 1° luglio 1959.

Art. 1.

Le paghe minime contrattuali, risultanti dal conglobamento del caropane e dell'indennità di contingenza in vigore al 30 giugno 1959 sono quelle riportate nella sottoelencata tabella « A »:

TABELLA « A »

Gerente:		
superiore ai 21 anni	L.	42.000
Commessa:		
superiore ai 21 anni	L.	30.200
dai 20 ai 21 anni	»	29.600
dai 19 ai 20 anni	»	26.850
dai 18 ai 19 anni	»	26.550
dai 17 ai 18 anni	»	23.600
Aiuto-commessa:		
superiore ai 20 anni	L.	23.800
dai 18 ai 20 anni	»	21.500
dai 16 ai 18 anni	»	19.450

Art. 2.

Per le dipendenti aventi la qualifica di apprendista saranno corrisposte le seguenti retribuzioni mensili:

I anno di servizio:		
dai 14 ai 16 anni	L.	7.500
dai 16 ai 18 anni	»	8.500
oltre i 18 anni	»	10.000
II anno di servizio:		
dai 15 ai 16 anni	L.	9.000
dai 16 ai 18 anni	»	10.000
oltre i 18 anni	»	11.500
III anno di servizio:		
dai 16 ai 18 anni	L.	13.000
dai 18 ai 20 anni	»	14.500
oltre i 20 anni	»	16.500

Art. 3.

Le eventuali variazioni dell'indice del costo della vita verranno applicate nei confronti del personale di cui all'art. 1, con le norme di cui all'Accordo Nazionale 29 aprile 1957 (scala mobile) a decorrere dal 1° agosto 1959.

Art. 4.

Per tutto quanto qui espressamente non previsto si farà esplicito riferimento:

a) al C.C.N.L. del 1° settembre 1942 per il personale delle Rivendite di proprietà dei Panificatori;

b) al C.C.N.L. del 28 giugno 1958 per il personale delle Rivendite non di proprietà dei Panificatori.

Art. 5.

Eventuali condizioni di miglior favore verranno conservate « ad personam ».

Art. 6.

Il presente accordo avrà vigore dal 1° luglio 1959 e scadrà il 31 dicembre 1960, ove non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per un anno, e così di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 250 (9151862) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.